



L'Europa è la carta
di accesso al futuro

PO FSE ABRUZZO
2007-2013 | OBIETTIVO
Competitività regionale
e occupazione



REGIONE ABRUZZO

Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali

PO FSE ABRUZZO 2007-2013 OBIETTIVO “COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE”

ASSE 1 - ADATTABILITÀ

Obiettivo specifico 1.c) Sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la competitività e l'imprenditorialità

ASSE 2 – OCCUPABILITÀ

Obiettivo specifico 2.e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese

ASSE 3 – INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo specifico 3.g) Sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro

Progetto speciale multiasse “Giovani (in)determinati”

AVVISO PUBBLICO

**per l'accesso agli incentivi da parte di datori di lavoro/imprese
finalizzati all'incremento dell'occupazione giovanile anche
attraverso l'attivazione di tirocini extracurricolari**

Indice

Articolo 1 - Finalità e obiettivi	5
Articolo 2–Risorse, vincoli finanziari e interventi finanziabili	6
Articolo 3 – Termini temporali.....	6
Articolo 4 - Regime di aiuto per le assunzioni ed intensità delle agevolazioni	6
Articolo 5 – Requisiti soggettivi dei lavoratori/tirocinanti e ruolo del C.P.I.	8
Articolo 6 – Incrocio domanda/offerta	9
Articolo 7 – Modalità, termini per la presentazione delle candidature - DATORI DI LAVORO/IMPRESE	9
Articolo 8 – Condizioni di ricevibilità e di ammissibilità - DATORI DI LAVORO/IMPRESE ...	11
Articolo 9 – Procedure di selezione e criteri per la formazione della graduatoria - DATORI DI LAVORO/IMPRESE	11
Articolo 10 - Cumulo	13
Articolo 11 – Avvio, durata del tirocinio ed erogazione del beneficio.....	14
Articolo 12 – Avvio del tirocinio	14
Articolo 13 – Durata del tirocinio	14
Articolo 14 – Benefici.....	14
Articolo 15 – Interruzioni del tirocinio, sostituzioni e sistema sanzionatorio	15
Articolo 16 - Adempimenti, vincoli e modalità di erogazione dell'incentivo alle assunzioni	15
Articolo 17 - Revoca dell'incentivo per le assunzioni.....	17
Articolo 18 - Attuazione, monitoraggio e controllo	17
Articolo 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	18
Articolo 20- Richiesta di chiarimenti di carattere tecnico-giuridico.....	18
Articolo 21 - Informazione e pubblicità	18
Articolo 22 - Tutela della privacy.....	18
Articolo 23 – Allegati	18
Appendice	19
A –Requisiti di ammissibilità dei soggetti ospitanti per l’attivazione di tirocini extracurricolari	19
B – Limiti numerici per l’utilizzo dei tirocini	20
C - Obblighi del Soggetto Ospitante.....	20
D - Obblighi del tirocinante	20
E –Requisiti di ammissibilità dei datori lavoro/imprese per l’assunzione	20
F –Elenco dei Comuni abruzzesi ricadenti nelle cd. Aree di crisi	23

Riferimenti normativi

La Regione Abruzzo - *Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali*, in attuazione del **PO FSE Abruzzo 2007/2013**, adotta il presente Avviso in coerenza della seguente normativa:

COMUNITARIA

- ✓ Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1081 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999 e ss.mm.e ii.;
- ✓ Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.e ii.;
- ✓ Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.e ii.;
- ✓ Deliberazione CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, recante “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013*”;
- ✓ Regolamento (CE) 15 dicembre 2006 nr. **1998/2006** della Commissione relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore “*de minimis*”;
- ✓ Regolamento (CE) 06 agosto 2008, n. **800/2008** che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria) ed in particolare gli articoli 40 e 41;
- ✓ Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- ✓ Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 dell’8 novembre 2007.
- ✓ nota della Commissione Europea prot. nr. 12168 del 03/07/2009 avente ad oggetto. “Procedura per la valutazione della conformità a norma dell’art. 71 del Regolamento (CE) nr. 1083/2006 del Consiglio: Accettazione della Commissione” con riferimento al PO FSE Abruzzo 2007-2013 –CCI 2007IT052PO001.

NAZIONALE

- ✓ D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- ✓ D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- ✓ D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”;
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196, relativo all’approvazione del regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- ✓ Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n. 2, recante “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
- ✓ Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- ✓ Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138, recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo*”, ed in particolare l’art. 11;

- ✓ Circolare della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 settembre 2011, n.24 *“Articolo 11 del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziale di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti”*;
- ✓ Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante *“Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183”*.

REGIONALE

- ✓ D.G.R. del 27 settembre 2010, n. 744 concernente l'approvazione del Piano Operativo 2009-2010-2011 nell'ambito del P.O. FSE Abruzzo 2007/2013;
- ✓ D.G.R. del 7 marzo 2011, n. 164 concernente l'approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione;
- ✓ *Linee-guida per l'attuazione operativa degli interventi* approvate dalla Regione Abruzzo con Determinazione direttoriale DL/15 del 9 marzo 2011 e ss.mm.e ii.;
- ✓ Determinazione direttoriale DL/19 del 6 aprile 2011, recante *“Modifiche ed integrazioni allegati alle Linee-guida per l'attuazione operativa degli interventi di cui alla Determinazione direttoriale DL/15 del 9 marzo 2011”*;
- ✓ Determinazione direttoriale DL/53 del 14 luglio 2011, recante *“Revisione della procedura per la selezione delle operazioni in regime concessorio, di cui al par. 2.1 delle Linee-guida per l'attuazione operativa degli interventi”* di cui alla Determinazione direttoriale DL/15 del 9 marzo 2011”;
- ✓ D.G.R. del 12 marzo 2012, nr. 154, recante *“Approvazione documento denominato “Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari della Regione Abruzzo”*.

Articolo 1 - Finalità e obiettivi

1. Con il presente Avviso pubblico, finalizzato a contrastare il crescente aumento del tasso di disoccupazione giovanile, la Regione Abruzzo intende favorire l'inserimento lavorativo di giovani abruzzesi disoccupati/inoccupati, in possesso di laurea o diploma, tramite l'erogazione di incentivi assunzionali anche attraverso la preliminare attivazione di tirocini extracurricolari nel rispetto delle modalità stabilite dalle "Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari della Regione Abruzzo", approvate con D.G.R., 12 marzo 2012, nr. 154.

2. L'intervento viene realizzato in collaborazione con le Province attraverso i Centri per l'Impiego.

3. Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi dal PO FSE Abruzzo 2007-2013, le priorità del Quadro Strategico Nazionale di riferimento, nonché le risorse destinate al presente Avviso:

Riferimenti PO FSE ABRUZZO 2007/2013:		Riferimenti QSN 2007/2013
Asse 1 - Adattabilità		Priorità 7 Competitività dei sistemi produttivi e occupazione Obiettivo specifico 7.3.2. Promuovere interventi mirati alle esigenze di specifici gruppi target
Obiettivo specifico	1.c) Sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la competitività e l'imprenditorialità	
Categorie di spesa quantificate	n° 62: Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente all'interno delle aziende; formazione e servizi per i lavoratori per incrementare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione- € 3.500.000,00	
Asse2 - Occupabilità		
Obiettivo specifico	2.e) attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese.	
Categorie di spesa quantificate	– n°67 :Misure che incoraggino l'invecchiamento attivo - € 1.750.000,00 n° 68: Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese - € 3.00.000,00 n° 70: Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale - € 1.500.000,00	
Asse3 – Inclusione sociale		
Obiettivo specifico	3.g) Sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro	
Categorie di spesa quantificate	n°71: Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro - € 250.000,00	
Risorse finanziarie € 10.000.000,00		

Articolo 2–Risorse, vincoli finanziari e interventi finanziabili

1. Per l'attuazione del Progetto “Giovani (in)determinati” sono previste risorse complessive pari ad **€ 10.000.000,00** (euro diecimilioni) da destinare alle assunzioni disposte in favore di giovani diplomati/laureati iscritti nella “**Long list Giovani (in)determinati**” di cui al successivo art 5 anche mediante la preliminare attivazione di tirocini formativi.

2. Il luogo di lavoro dei lavoratori/tirocinanti deve essere ubicato all'interno dei confini geografici della regione Abruzzo. È fatta espressa eccezione per i c.d. “*cantieri mobili*”. Sono previste forme di distacco, conformemente a quanto disposto dall'art. 30, D.Lgs., nr. 276/03 e dai C.C.N.L. di riferimento.

3. Le assunzioni disposte con il presente Avviso devono comportare un **incremento occupazionale** in termini assoluti (ULA) rispetto alla forza lavoro assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del **31-12-2011**, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

4. L'ammontare massimo dell'aiuto, attribuibile ai datori di lavoro/imprese per ogni singolo tirocinante/lavoratore interessato, è pari ad **€ 15.000,00** e così ripartito:

- a) **max € 2.400,00** a titolo di rimborso, nella misura massima di **€ 600,00 al mese**, dell'indennità mensile erogata al tirocinante nel caso in cui il datore di lavoro/impresa opti per l'assunzione preceduta da attivazione di tirocinio formativo della durata massima di **quattro mesi (€ 600,00 x 4 mesi)**. **Nel caso in cui al termine del tirocinio attivato ai sensi del presente Avviso non segua la relativa assunzione, il soggetto ospitante beneficerà di un rimborso nella misura del 50%;**
- b) **fino a concorrenza di € 15.000,00** in favore di datori di lavoro/imprese che procedono alla successiva assunzione dei tirocinanti con un contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a **tempo indeterminato** (anche a tempo parziale, purché non inferiore a ventiquattro ore settimanali). L'incentivo all'assunzione, dedotte le indennità mensili per il tirocinio, viene riparametrato, in caso di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale al numero delle ore dedotte nel contratto;
- c) **€ 15.000,00** in favore di datori di lavoro/imprese che procedono direttamente alle assunzioni senza la preliminare attivazione di tirocini formativi (di seguito denominate **assunzioni dirette**); l'importo dell'incentivo viene riparametrato nel caso di assunzione a tempo parziale.

5. La Regione Abruzzo comunicherà sul proprio sito istituzionale l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 3 – Termini temporali

1. **Le assunzioni e/o i tirocini possono essere avviati solo dopo la pubblicazione delle graduatorie sul sito della Regione Abruzzo.**

2. Il tirocinio ha durata massima di **quattro mesi** e deve concludersi entro il **31-12-2012**.

3. **Il termine massimo per effettuare le assunzioni è stabilito al 31-01-2013.**

Articolo 4 - Regime di aiuto per le assunzioni ed intensità delle agevolazioni

1. L'incentivo, se richiesto ai sensi del **Regolamento (CE) 800/2008**, non può essere superiore ad una sovvenzione diretta in denaro dell'importo di **€ 300.000,00** per ciascun datore di lavoro/impresa; se, invece, l'incentivo viene richiesto ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 “de minimis”, lo stesso non può essere superiore ad **€**

200.000,00¹.

2. Per quanto concerne il regime di aiuto, i contributi sono concessi a titolo di aiuti di Stato all'occupazione, in conformità **agli articoli 40 e 41 del Regolamento CE nr. 800/2008** (cfr. Gazzetta Ufficiale serie L 214 del 09-08-2008).

3. Sulla base dell'articolo 1, paragrafo 2, lett. a) e b) del Regolamento CE nr. 800/2008, non possono essere erogati aiuti in favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Ugualmente, non possono essere concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

4. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lett. d) del Regolamento CE nr. 800/2008, non possono beneficiare degli aiuti legati a questo tipo di assunzioni, imprese attive nel settore dell'industria carboniera.

5. Non possono essere concessi aiuti a datori di lavoro/imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) nr. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:

- a) l'importo dell'incentivo è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- b) l'incentivo è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

6. Il Regolamento prevede aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (CE) nr. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento CE nr. 70/2001.

7. L'incentivo richiesto ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 può essere concesso alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelle specificate nell'art. 1 del predetto regolamento².

¹ Ai sensi dell'Art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) 1998/2006, «L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria [...]».

² Il Regolamento (CE) 1998/2006, nell'art.1 specifica che «Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) aiuti concessi a imprese in difficoltà».

7. Se gli incentivi vengono richiesti ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008, coerentemente a quanto indicato all'articolo 2, paragrafi 18, 19 e 20 del citato Regolamento, le assunzioni possono essere disposte esclusivamente in favore delle seguenti categorie di destinatari:

- **lavoratori svantaggiati**³;
- **lavoratori molto svantaggiati**⁴;
- **lavoratori disabili**⁵.

8. L'ammontare dell'aiuto per ogni singolo lavoratore, assunto ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008, è il seguente:

- a) fino ad un massimo di **€ 15.000,00** per ogni lavoratore svantaggiato assunto e, comunque, **non oltre il 50% dei costi ammissibili**, corrispondenti ai costi salariali dei 12 mesi successivi all'assunzione;
- b) fino ad un massimo di **€ 15.000,00** per ogni lavoratore molto svantaggiato assunto e, comunque, **non oltre il 50% dei costi ammissibili**, corrispondenti ai costi salariali dei 24 mesi successivi all'assunzione;
- c) fino ad un massimo di **€ 15.000,00** per ogni lavoratore disabile assunto e, comunque, **non oltre il 75% dei costi ammissibili**, corrispondenti ai costi salariali dei 24 mesi successivi all'assunzione;

9. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 15, del Regolamento CE nr. 800/2008, i costi salariali comprendono:

- d) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- e) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- f) i contributi assistenziali per figli e familiari (integrazioni salariali).

10. In assenza dei requisiti di "lavoratore svantaggiato", "lavoratore molto svantaggiato" o di "lavoratore disabile", il contributo può essere richiesto in applicazione del Regolamento CE del 15 dicembre 2006, nr. 1998/2006, a titolo di aiuti "de minimis".

Articolo 5 – Requisiti soggettivi dei lavoratori/tirocinanti e ruolo del C.P.I.

1. I soggetti interessati devono obbligatoriamente **isciversi, dal 20 giugno ed entro il termine massimo del 31 ottobre 2012, nell'apposita "Long list Giovani (in)determinati"** tenuta dai Centri per l'Impiego della regione Abruzzo ed istituita ai fini del presente Avviso.

2. Possono iscriversi alla suddetta Long List i soggetti che, alla data di presentazione della richiesta, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 e 35 anni⁶;

³**«lavoratore svantaggiato»:** chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

⁴ **«lavoratore molto svantaggiato»:** lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

⁵**«lavoratore disabile»** chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

⁶ Destinatari sono coloro che abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano ancora compiuto 36 anni di età (35 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della richiesta di iscrizione alla "long list giovani (in)determinati".

- diploma di scuola di secondo grado o Laurea;
- residenza, alla data del 1° aprile 2012, presso un Comune della regione Abruzzo;
- stato di inoccupazione/disoccupazione⁷;
- iscrizione presso il competente Centro per l'Impiego che gestisce la relativa Long List.

3. Per l'iscrizione alla “**Long list Giovani (in)determinati**” è sufficiente far pervenire, a decorrere dal **20 giugno** e sino al **31 ottobre 2012**, l'**allegato A1 “Iscrizione long list Giovani (in)determinati”** al rispettivo Centro per l'Impiego di iscrizione, unitamente ad una fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.

4. La modulistica è scaricabile dai siti istituzionali della Regione Abruzzo e delle Province.

5. Ciascun CpI, al fine di consentire agevolmente l'incrocio domanda/offerta, provvede all'aggiornamento continuo della “Long list Giovani (in)determinati”.

6. La succitata long list non garantisce a chi vi è inserito un automatico diritto di accesso al beneficio. La stessa viene utilizzata per favorire l'incontro domanda ed offerta e individuare il lavoratore/tirocinante.

Articolo 6 – Incrocio domanda/offerta

1. Ai fini dell'attivazione del tirocinio e/o del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i datori di lavoro/imprese, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Avviso e riportati in **Appendice**, devono recarsi presso uno dei Centri per l'Impiego abruzzesi per l'individuazione del lavoratore/tirocinante iscritto nella “Long list Giovani (in)determinati”.

Articolo 7 – Modalità, termini per la presentazione delle candidature - DATORI DI LAVORO/IMPRESE

Per la presentazione della candidatura i datori di lavoro/imprese/soggetti ospitanti devono produrre, **a pena di esclusione**, il proprio dossier di candidatura secondo le modalità ed i termini riportati sinteticamente nella tabella che segue:

Dossier di candidatura			
	Documentazione da esibire e sua forma	Diciture	Indirizzo
			Termini e modalità

7

Con riferimento alla **condizione occupazionale**, si precisa quanto segue:

- la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione sono disciplinati dal D. Lgs 19.12.2002, n. 297 e ss.mm.ii.. Il D.Lgs. 297/2002, al comma 1, lett. a) dell'Art. 5 prevede che il lavoratore conservi lo stato di disoccupazione anche durante lo svolgimento di attività lavorativa con un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
- le soglie di reddito, definite nella nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, prot. n. 13/II/0010614 del 16/04/2007 avente per oggetto “*art. 4, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 181/2000, come sostituito dall'art. 5 del Dlgs n. 297/2002, in materia di conservazione dello stato di disoccupazione*”, sono:
 - € 8.000 annui nel caso di lavoro dipendente;
 - € 4.800 annui nel caso di lavoro autonomo;
 - € 8.000 annui nel caso di lavoro misto, fermo restando il limite di € 4.800 per la quota da lavoro autonomo.

Dossier di candidatura					
	Documentazione da esibire e sua forma		Diciture	Indirizzo	Termini e modalità
Assunzioni dirette	A2 – Assunzioni dirette	Istanza redatta attraverso l' Allegato A2 in formato cartaceo, debitamente compilato e firmato dal datore di lavoro/impresa e <u>controfirmato</u> , per accettazione, da ciascun lavoratore interessato	indicazione dettagliata del mittente “PO FSE 2007/2013 - Progetto Giovani (in) determinati” Assunzioni dirette	Regione Abruzzo Direzione Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali Via Rieti nr.45 – 65121 Pescara	Le candidature devono essere trasmesse, con raccomandata con prova di consegna, a partire dal 29/06/2012 e devono pervenire entro il 31/10/2012
	Copia fotostatica, fronte retro, di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante				
	Copia fotostatica, fronte retro, di un documento di riconoscimento in corso di validità di ciascun lavoratore interessato				
Tirocini extracurricolari	A3 – Soggetti ospitati	Istanza redatta attraverso l' Allegato A3 in formato cartaceo, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante del soggetto ospitante e <u>controfirmato</u> , per accettazione, da ciascun tirocinante interessato	indicazione dettagliata del mittente “PO FSE 2007/2013 - Progetto Giovani (in)determinati” Tirocini extracurricolari	Regione Abruzzo Direzione Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali Via Rieti nr.45 – 65121 Pescara	Le candidature devono essere trasmesse, con raccomandata con prova di consegna, a partire dal 29/06/2012 e devono pervenire entro il 31/10/2012
	Copia fotostatica, fronte retro, di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante				
	Copia fotostatica, fronte retro, di un documento di riconoscimento in corso di validità di ciascun tirocinante				

2. Nel caso di candidature che prevedano contestualmente assunzioni dirette di lavoratori ed attivazione di tirocini formativi finalizzati alle assunzioni, il richiedente deve racchiudere tutta la documentazione (allegati A2 ed A3) in un unico plico; nel caso in cui, in relazione alla stessa data di spedizione, le candidature riferite allo stesso soggetto richiedente siano inviate con plichi separati il nucleo di valutazione procede alla loro riunificazione, attribuendo un unico codice identificativo di progetto. Il dossier di candidatura, come sopra costituito e racchiuso in un unico plico, deve essere trasmesso, esclusivamente **a mezzo raccomandata con prova di consegna**, al seguente indirizzo:

Regione Abruzzo
Direzione Regionale delle Politiche Attive del Lavoro,
Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali
Via Rieti nr.45 – 65121 Pescara

3. Sulla busta deve essere riportato quanto segue:

- a) indicazione dettagliata del mittente;
- b) dicitura: **“PO FSE 2007/2013 - Progetto Giovani (in)determinati” ASSUNZIONI DIRETTE o TIROCINI EXTRACURRICOLARI** a seconda

dell'ipotesi che ricorre.

4. Le candidature devono essere trasmesse a partire dal 29 giugno e devono pervenire entro il termine massimo del 31 ottobre 2012.

5. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 8 – Condizioni di ricevibilità e di ammissibilità - DATORI DI LAVORO/IMPRESE

1. Non sono considerati ricevibili i plichi:

- trasmessi al di fuori dei tempi indicati al precedente art. 7.4 del presente Avviso;
- privi della dicitura **“PO FSE 2007/2013 - Progetto Giovani (in)determinati” ASSUNZIONI DIRETTE o TIROCINI EXTRACURRICULARI** a seconda dell'ipotesi che ricorre;
- consegnati a mano o inviati con modalità difformi da quelle specificate al precedente art. 7.2 del presente Avviso.

2. Non sono considerate ammissibili le candidature:

1. non rispondenti alle finalità dell'Avviso;
2. prive dei documenti obbligatori costituenti il Dossier di candidatura di cui al precedente art. 7.1 del presente Avviso;
3. che individuino tirocinanti e/o lavoratori non iscritti nelle **“Long list Giovani (in)determinati”** tenute dai CPI abruzzesi ed appositamente istituite ai fini del presente Avviso;
4. prive delle firme, ove previste, da parte del datore di lavoro/legale rappresentante/lavoratore/tirocinante;
5. che individuino, ai fini dell'attivazione di tirocini/rapporti di lavoro, sedi operative non localizzate nella regione Abruzzo.

3. L'assenza anche di una sola delle condizioni sopra indicate costituisce motivo di non ammissibilità delle candidature.

4. Costituisce motivo di esclusione, oltre alla mancanza, anche l'illeggibilità di uno qualsiasi dei documenti richiesti o la loro mancata sottoscrizione come richiesta.

5. Tutte le firme apposte si intendono autenticate ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, D.P.R., nr. 445/2000 allegando la copia fotostatica di valido documento di identità.

Articolo 9 – Procedure di selezione e criteri per la formazione della graduatoria - DATORI DI LAVORO/IMPRESE

1. La procedura di selezione delle candidature prevede la valutazione di ammissibilità delle stesse e la conseguente formulazione della relativa graduatoria secondo i periodi di ricezione delle candidature di cui alla **Tavola 1 del successivo punto 7.**

2. I Dossier di candidatura sono valutati giornalmente secondo il **procedimento a sportello di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.**

3. L'ammissibilità delle candidature pervenute è disposta secondo l'ordine cronologico della data di invio, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

4. All'interno dei periodi di ricezione di cui alla successiva Tavola 1, nell'ipotesi in cui le risorse non siano sufficienti per il finanziamento di tutte le candidature presentate nella stessa giornata, sono finanziate prioritariamente le candidature/richieste di **assunzioni dirette, vale a dire le assunzioni non precedute dall'attivazione di tirocini formativi di cui al presente**

Avviso. In caso di risorse insufficienti per il finanziamento di tutte le assunzioni, al fine di assicurare un'equa allocazione delle risorse, si procede assicurando un lavoratore a ciascun datore di lavoro/impresa. Nel caso di ulteriori risorse residue si procede assicurando un ulteriore lavoratore a ciascun istante, e così via.

Nel caso fosse impossibile assicurare lo stesso numero di lavoratori a ciascun istante, si procede con le seguenti priorità:

- minor numero di lavoratori in totale;
- settori innovativi;
- aree di crisi;
- età anagrafica;
- sorteggio.

Nello specifico, si procede favorendo l'istanza che interessa il **minor numero di lavoratori in totale**. A parità di numero di lavoratori si procede finanziando le candidature presentate da datori di lavoro/imprese operanti nei seguenti **settori innovativi** sui quali promuovere la creazione dei Poli di Innovazione previsti dal P.O.R. F.E.S.R. Abruzzo 2007/2013 – Asse I “R&ST, Innovazione e Competitività” – Attività I.1.2 “Sostegno alla creazione di Poli di Innovazione”.

Settori innovativi:

- Agroalimentare;
- Automotive;
- Elettronica/ICT;
- Energia;
- Edilizia sostenibile;
- Chimico - farmaceutico;
- Servizi avanzati;
- Tessile – Abbigliamento –Calzaturiero;
- Turismo;
- Mobili/Arredamento;
- Economia sociale e civile

Persistendo la parità, sono finanziate le candidature presentate da datori di lavoro/imprese che hanno sede legale e operativa, o anche la sola sede operativa, nelle seguenti **Aree di crisi** della regione Abruzzo, individuate in sede di concertazione con le parti sociali:

Aree di crisi (*):

- Area D.P.CM. del 16-04-2009
- Valle Peligna –Alto Sangro (D.G.R. 162 del 07-03-2011)
- Val Vibrata – Val del Tronto Piceno (D.G.R. 163 del 07-03-2011)
- Val Sinello (D.G.R. 499 del 25-07-2011)
- Val Pescara (D.G.R. 644 del 26-09-2011)

(*) l'elenco dei Comuni abruzzesi rientranti nelle cd. aree di crisi è riportato in Appendice alla lettera F

In caso di parità si procede al finanziamento delle assunzioni disposte in favore di soggetti di **età compresa tra i 24 e 35 anni**. Nel caso di *ex aequo* si procede con **sorteggio**.

Successivamente, sono finanziate le **assunzioni precedute dall'attivazione di tirocini** e, sempre al fine di assicurare un'equa allocazione delle risorse, si procede assicurando un tirocinante a ciascun soggetto ospitante. Nel caso di ulteriori risorse residue, si

procede assicurando un ulteriore tirocinante a ciascun istante, e così via.

Nel caso fosse impossibile assicurare lo stesso numero di tirocinanti a ciascun soggetto ospitante, si procede con le succitate priorità:

- minor numero di tirocinanti in totale;
- settori innovativi;
- aree di crisi;
- età anagrafica;
- sorteggio.

5. Nel caso in cui le risorse residue non fossero sufficienti a finanziare interamente l'ultima posizione utile in graduatoria, in quel caso, la candidatura viene finanziata in parte.

6. La verifica dei profili di ricevibilità/ammissibilità e la successiva formazione della graduatoria è attribuita ad uno o più Nuclei di valutazione.

7. Fino ad esaurimento delle risorse e, comunque, non oltre il termine del **31 ottobre 2012**, le graduatorie dei dossier di candidatura **pervenuti** all'indirizzo di cui all'art. 7.2 del presente Avviso sono pubblicate secondo la seguente tempistica:

Tavola 1	
Periodo di ricezione delle candidature	Termine di pubblicazione delle graduatorie
Dal 29 giugno al 6 luglio 2012	entro 30 gg. dal 6/7/2012
dal 7 luglio al 20 luglio 2012	entro 30 gg. dal 20/7/2012
dal 21 luglio al 3 agosto 2012	entro 30 gg. dal 3/8/2012
dal 4 agosto al 17 agosto 2012	entro 30 gg. dal 17/8/2012
dal 18 agosto al 31 agosto 2012	entro 30 gg. dal 31/8/2012
dal 1° settembre al 14 settembre 2012	entro 30 gg. dal 14/9/2012
dal 15 settembre al 28 settembre 2012	entro 30 gg. dal 28/9/2012
dal 29 settembre al 12 ottobre 2012	entro 30 gg. dal 12/10/2012
dal 13 ottobre al 31 ottobre 2012	entro il 30 novembre 2012

7. Entro i termini predetti, il Dirigente competente, con proprio atto, approva le risultanze dell'istruttoria e provvede alla pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, formalizzate nei seguenti documenti:

1. l'elenco delle candidature verificate irricevibili/inammissibili, con l'esplicitazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione;
2. la graduatoria generale delle candidature finanziabili con gli importi ammissibili, i nominativi dei tirocinanti/lavoratori interessati, nonché il CPI di presso il quale il tirocinante/lavoratore risulta iscritto nella relativa Long list.

8. Le suddette pubblicazioni hanno valore di comunicazione per tutti coloro che hanno presentato la candidatura, sia esclusi che ammessi.

Articolo 10 - Cumulo

1. Gli aiuti concessi in virtù del presente Avviso non possono essere cumulati con quelli derivanti dal credito d'imposta di cui al decreto legge n. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e ss.mm. e ii. e con gli incentivi all'occupazione erogati dalla Regione Abruzzo a valere su risorse FSE. Nel caso in cui al datore di lavoro/impresa siano stati riconosciuti gli incentivi alle assunzioni di cui al progetto "Lavorare in Abruzzo 2 – seconda edizione", le assunzioni di cui al presente Avviso possono essere finanziate purché riguardino unità lavorative aggiuntive

rispetto a quelle già ammesse a finanziamento a valere sulle risorse relative all'Avviso "Lavorare in Abruzzo 2 – seconda edizione".

2. I contributi di cui al presente Avviso sono, invece, cumulabili con altri contributi erogati da soggetti terzi, fatti salvi gli eventuali divieti ivi previsti.

Articolo 11 – Avvio, durata del tirocinio ed erogazione del beneficio

1. Le modalità di articolazione e di svolgimento dei tirocini sono stabilite nel rispetto della disciplina contenuta nel Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo*", ed in particolare nell'art. 11, nella Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche dei servizi per il lavoro, n. 24 del 12 settembre 2011 "*Articolo 11 del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti*", nelle richiamate "*Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo*", nonché nelle Linee guida regionali FSE approvate dalla Regione con Determinazione direttoriale del 9 marzo 2011, n. 15 e ss. mm. e ii..

2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad attribuzione di qualifica.

3. Il tirocinio formativo, di cui al presente Avviso, non sostituisce:

- un tirocinio previsto da un corso di studio;
- il periodo di praticantato che dà accesso alla libera professione.

Articolo 12 – Avvio del tirocinio

1. L'avvio dei tirocini è subordinato alla firma della Convenzione tra la Provincia (nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del soggetto ospitante) e il soggetto ospitante e alla sottoscrizione dell'allegato Progetto formativo da parte della Provincia, del soggetto ospitante e del tirocinante.

2. Al momento della sottoscrizione della Convenzione e del Progetto Formativo, al tirocinante e al soggetto ospitante viene consegnata tutta la documentazione necessaria e vengono fornite tutte le indicazioni per la compilazione della documentazione e la tempistica di consegna della stessa.

Articolo 13 – Durata del tirocinio

1. Il tirocinio ha durata massima di **quattro mesi** e deve concludersi **entro il termine massimo del 31-12-2012. Non possono essere attivati tirocini di durata inferiore a due mesi.**

2. Il tirocinante è tenuto a svolgere una attività mensile di almeno **nr. 80 ore e settimanale di almeno nr. 16 ore.** Fanno eccezione quei mesi nei quali sono previsti periodi di chiusura per ferie o per festività lunghe, nel qual caso è consentito che tra soggetto ospitante e tirocinante si concordi una diversa modalità di distribuzione delle 80 ore nel corso del mese. Qualora il periodo di chiusura superi le 2 settimane, il tirocinio viene di fatto sospeso per il mese corrente e, di conseguenza, la sua scadenza posticipata.

Articolo 14 – Benefici

1. La Convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante prevede che, per le attività svolte nel corso del tirocinio, il soggetto ospitante deve garantire al tirocinante un'indennità il cui ammontare non può essere, in ogni caso, inferiore ad **€ 600,00** (euro seicento/00) mensili, erogata con cadenza mensile posticipata.

2. Tale indennità viene riparametrata a fronte della effettiva frequenza.

3. Le assenze devono essere sempre giustificate e documentate, nonché comunicate al soggetto ospitante e al Centro per l'Impiego. Esse sono giustificabili esclusivamente nei casi di malattia, maternità, infortunio, gravi motivi familiari (lutto o malattia grave all'interno del nucleo familiare). In caso di assenze non giustificate il tirocinante perde il diritto alla prosecuzione del tirocinio e all'indennità mensile.

4. L'effettiva frequenza viene rilevata attraverso il registro mensile delle presenze.

5. Il pagamento dell'indennità in favore dei tirocinanti deve avvenire mediante bonifici bancari/postali attestanti l'avvenuto pagamento dell'indennità; nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente è ammesso il pagamento tramite assegno circolare corredato della quietanza rilasciata dal tirocinante; nel caso in cui i pagamenti siano effettuati utilizzando assegni bancari, gli stessi devono essere comprovati da concreto movimento monetario rinvenibile su estratto conto.

6. Al termine del tirocinio, il rimborso dell'indennità corrisposta dal soggetto ospitante al tirocinante è subordinata alla consegna, anche a mano, da parte del soggetto ospitante al competente Centro per l'Impiego, della seguente documentazione:

- registro presenze in originale riferito ai mesi per i quali si chiede il rimborso delle indennità. Tale registro deve essere firmato dal tirocinante e dal tutor aziendale e controfirmato dal legale rappresentante del soggetto ospitante;
- rapporto finale, in originale, firmato dal tutor aziendale.

7. Al termine del tirocinio, la Provincia verifica la regolarità della succitata documentazione e trasmette al Servizio competente della Regione Abruzzo l'elenco dei soggetti ospitanti con le relative indennità mensili da rimborsare.

Articolo 15 – Interruzioni del tirocinio, sostituzioni e sistema sanzionatorio

1. Il soggetto ospitante, a seguito di espressa rinuncia da parte del tirocinante alla prosecuzione del tirocinio e previo nulla osta della Regione Abruzzo, può provvedere alla sostituzione del tirocinante e all'attivazione di un nuovo tirocinio nel rispetto della durata massima complessiva di mesi quattro e della scadenza al 31/12/2012.

2. Nel caso in cui al termine del tirocinio attivato ai sensi del presente Avviso non segua la relativa assunzione, al soggetto ospitante saranno rimborsate le indennità erogate in favore dei tirocinanti nella misura del 50%, fino ad un massimo di € 1.200,00, giusta art. 2.4, lettera a).

Articolo 16 - Adempimenti, vincoli e modalità di erogazione dell'incentivo alle assunzioni

1. Il datore di lavoro/impresa, a pena di decadenza, deve procedere all'assunzione dei lavoratori entro il termine massimo **del 31-01-2013**.

2. Nel caso di **assunzioni dirette**, il datore di lavoro/impresa deve procedere all'assunzione dei lavoratori entro il termine massimo di 30 giorni dalla pubblicazione delle relative graduatorie sul sito della Regione Abruzzo.

3. Nel caso di **assunzioni post tirocinio formativo**, il datore di lavoro/impresa deve procedere all'assunzione dei tirocinanti entro il termine massimo di 30 giorni dal termine del tirocinio formativo e, comunque, non oltre **il 31-01-2013**.

4. Nel caso di richiesta di assunzioni dirette precedute da tirocini formativi attivati o attivabili al di fuori dell'ambito di applicazione del presente Avviso (es. tirocini ordinari o tirocini attivati e/o finanziati da altri soggetti promotori) il datore di lavoro/impresa deve procedere all'assunzione dei tirocinanti entro il termine massimo di 30

giorni dalla pubblicazione delle relative graduatorie sul sito della Regione Abruzzo, ovvero, nel caso in cui il tirocinio si concluda successivamente ai termini di pubblicazione della relativa graduatoria, l'assunzione deve intervenire nei successivi 30 giorni dal termine del tirocinio formativo stesso e, comunque, non oltre **il 31-01-2013**.

5. Entro i termini sopra previsti, il datore/impresa, a pena di decadenza, deve inviare quanto segue:

- a) Istanza redatta attraverso l'Allegato A4** in formato cartaceo, debitamente compilato e firmato dal datore di lavoro/impresa allegando, **nel caso di rimborso delle indennità corrisposte a seguito dell'attivazione dei tirocini formativi di cui al presente Avviso, ricevuta di bonifici bancari/postali attestanti l'avvenuto pagamento dell'indennità al tirocinante; nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente è ammesso il pagamento tramite assegno circolare corredato della quietanza rilasciata dal tirocinante; nel caso in cui i pagamenti siano effettuati utilizzando assegni bancari, gli stessi devono essere comprovati da concreto movimento monetario rinvenibile su estratto conto.**
- b) la ricevuta dell'avvenuta comunicazione obbligatoria** telematica dell'assunzione del lavoratore interessato inviata al Centro per l'Impiego competente attraverso i sistemi provinciali delle comunicazioni obbligatorie della Regione Abruzzo, con l'avvenuta indicazione che l'assunzione è avvenuta ai sensi del presente Avviso pubblico (appositamente prevista nel modello "Unilav");
- c) stampa dei fogli numerati dell'estratto del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.),** ove risulti l'iscrizione del lavoratore interessato, allegando attestazione del soggetto autorizzato alla tenuta del L.U.L. che dichiara che il L.U.L. è stato interamente prodotto⁸;
- d) la dimostrazione che l'assunzione comporta un aumento in termini assoluti (ULA) dei lavoratori assunti** come lavoratori subordinati a tempo indeterminato (anche a tempo parziale, purché non inferiore a ventiquattro ore settimanali) alla data del **31-12-2011**, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. L'incremento occupazionale deve essere dimostrato attraverso la produzione del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) e, in caso di assenza di dipendenti, mediante dichiarazione sostitutiva;
- e) documento di riconoscimento** del lavoratore in corso di validità;
- f) documento di riconoscimento** del datore di lavoro/rappresentante legale dell'impresa, in corso di validità;
- g) una polizza fideiussoria** pari all'importo della somma da erogare a titolo di incentivo e della **durata di trenta mesi decorrenti dalla data di assunzione del lavoratore interessato**, con proroga automatica per un massimo di due semestri. La suddetta garanzia può essere prestata esclusivamente dalle banche, dalle imprese di

⁸

Con riferimento al **Libro Unico del Lavoro (L.U.L.)** è necessario:

- a) stampare esclusivamente i fogli numerati del L.U.L. al 31-12-2011 e alla data di presentazione della documentazione;
- b) allegare un'attestazione del soggetto autorizzato alla tenuta del L.U.L. che dichiara che il Libro Unico del Lavoro, relativo all'impresa e in riferimento al periodo interessato, è stato interamente prodotto;
- c) qualora, ad esempio, sia impossibile stampare il L.U.L. con relative competenze è possibile la stampa del L.U.L. senza il calcolo della retribuzione (c.d. cedolino a zero). Inoltre, ove siano presenti, alla data del 31-12-2011, dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, considerato che dal L.U.L. non si evince detta tipologia e che gli assunti con suddetto contratto non rilevano ai fini del calcolo della base occupazionale, occorre allegare i modelli Unilav o C/Ass dei lavoratori interessati dai quali desumere la tipologia di contratto.

assicurazioni indicate nella Legge, nr. 348/82 e dagli intermediari finanziari abilitati a prestare garanzie nei confronti di Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'Art. 11 del D.M. nr. 29/2009. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione concedente; in alternativa è possibile attivare una cauzione conto deposito ex art. 75, D.Lgs., nr. 163/06, di importo pari al totale dell'incentivo da erogare;

h) **la documentazione bancaria** recante l'IBAN ai fini dell'accreditamento dell'incentivo.

6. Previa verifica positiva della documentazione inviata dal datore di lavoro e dei requisiti di accesso dei beneficiari, il/i Servizio/i competente/i della Direzione P.A.L.F.I.P.S. eroga/erogano l'incentivo in questione.

7. La mancata ricezione della documentazione nei termini, determina l'automatica decadenza dell'ammissibilità all'incentivo da parte del datore di lavoro/impresa, e il conseguente scorrimento della relativa graduatoria.

8. Al fine di ottenere lo svincolo della polizza fideiussoria, **entro sessanta giorni successivi al ventiquattresimo mese decorrente dalla data di assunzione/trasformazione dell'ultimo lavoratore interessato**, il datore di lavoro/impresa deve dimostrare al Servizio regionale competente la permanenza dei rapporti di lavoro, fermo restando il rispetto degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dal C.C.N.L. di riferimento vigente. Tale dimostrazione avviene, ai sensi del D.P.R. nr. 445/00, attraverso la produzione aggiornata della copia del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.).

Articolo 17 - Revoca dell'incentivo per le assunzioni

1. Pena la revoca dell'intero incentivo riconosciuto e la conseguente escussione della polizza fideiussoria, il datore di lavoro/impresa deve garantire, **per almeno ventiquattro mesi**, a partire dalla data di assunzione, la permanenza dei rapporti di lavoro e dei livelli occupazionali previsti dal presente Avviso, fatta eccezione per eventuali ed imprevedibili diminuzioni della forza lavoro, non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro/impresa e/o dei lavoratori, nonché il rispetto degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dal C.C.N.L. di riferimento vigente. La violazione di tali prescrizioni determina la revoca dell'incentivo e la conseguente escussione della polizza fideiussoria.

2. La dimostrazione della permanenza dei rapporti di lavoro e dei livelli occupazionali avviene, ai sensi del D.P.R. nr. 445/00, attraverso la produzione aggiornata della copia del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.).

3. La stessa disposizione del comma 1 vige anche in caso di dimissioni del lavoratore nell'arco dei primi **ventiquattro mesi** di lavoro, fatta eccezione per il caso in cui il lavoratore dimissionario, **entro tre mesi** venga sostituito, previo nulla osta del Servizio regionale competente, con un altro lavoratore avente gli stessi requisiti del dimissionario, assunto con contratto a tempo indeterminato e con almeno lo stesso livello di retribuzione. In tal caso, permane il diritto all'incentivo nel limite massimo della quota residua.

Articolo 18 - Attuazione, monitoraggio e controllo

1. La Direzione P.A.L.F.I.P.S. individua i Servizi a cui attribuire l'assolvimento della fase attuativa e delle procedure gestionali, di cui al presente Avviso.

2. Il monitoraggio ed il controllo delle attività oggetto del presente Avviso sono posti in essere dalla Direzione P.A.L.F.I.P.S. attraverso i Servizi competenti.

Articolo 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge nr. 136/2010 le agevolazioni erogate per effetto del presente Avviso sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, mancando la riconducibilità a prestazioni di forniture, servizi o lavori pubblici strettamente intesi.

Articolo 20- Richiesta di chiarimenti di carattere tecnico-giuridico

1. I soggetti interessati possono presentare richieste di chiarimenti di carattere tecnico-giuridico in merito al presente Avviso **entro il 20/10/2012** al seguente indirizzo e-mail: giovanindeterminati@regione.abruzzo.it. Non sono ammesse altre modalità di richiesta di chiarimenti. Le risposte sono pubblicate sulla pagina web dedicata al presente Avviso.

Articolo 21 - Informazione e pubblicità

1. Il beneficiario deve attenersi strettamente al Regolamento Comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali artt 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006.

2. La pubblicazione dell'elenco dei beneficiari da parte dell'AdG, avviene secondo quanto previsto agli art. 6 e 7 del Reg. (CE) 1828/2006.

Articolo 22 - Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Articolo 23 – Allegati

Allegato A1 – Iscrizione long list giovani (in)determinati

Allegato A2 - Assunzioni dirette

Allegato A3 – Tirocini extracurricolari

Allegato A4 – Erogazione dell'incentivo

Appendice

A –Requisiti di ammissibilità dei soggetti ospitanti per l'attivazione di tirocini extracurricolari

1. Possono manifestare il proprio interesse ad ospitare tirocinanti, nei limiti numerici di cui alla successiva lettera B:

- i. le imprese private, incluse le imprese cooperative, regolarmente iscritte nel registro delle imprese dalla C.C.I.A.A.;
- ii. gli studi professionali il cui titolare sia iscritto all'Albo professionale di competenza;
- iii. le associazioni regolarmente iscritte al Registro regionale del volontariato o iscritte negli appositi Albi provinciali;
- iv. le onlus regolarmente iscritte all'anagrafe unica dell'Agenzia delle entrate;
- v. le cooperative iscritte all'Albo regionale delle cooperative.

2. Tali soggetti devono attivare i tirocini presso proprie sedi operative localizzate nella Regione Abruzzo.

3. Non possono presentare domanda per gli interventi di cui al presente Avviso:

- i soggetti ospitanti che abbiano, nei 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, licenziato lavoratori e/o abbiano in corso procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga riguardanti lavoratori i cui profili professionali siano assimilabili al contenuto formativo dei progetti di tirocinio;
- i soggetti ospitanti che abbiano in corso, ovvero abbiano attivato nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, procedure concorsuali;
- i soggetti ospitanti non in regola con i versamenti contributivi di legge o che non applichino le condizioni previste dai CCNL⁹.

4. Non possono comunque essere finanziati tirocini formativi per:

- attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università o degli istituti scolastici, ovvero previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza tra lo studio ed il lavoro;
- periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011, comprensivi dei tirocini di adattamento previsti dall'art. 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206;
- sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
- parenti ed affini entro il 3° grado del titolare, in caso di ditta individuale, o dei soci/amministratori in caso di società;
- coloro che abbiano avuto negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente Avviso rapporti di lavoro, inclusa la collaborazione anche occasionale, con il soggetto ospitante per profili professionali assimilabili al contenuto formativo dei progetti di tirocinio;

⁹ La Regione Abruzzo effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese all'atto della candidatura in merito alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC, attraverso l'accesso al portale www.inps.it.

- coloro che abbiano già svolto un tirocinio formativo o una borsa lavoro con le medesime mansioni e presso lo stesso soggetto ospitante.

B – Limiti numerici per l'utilizzo dei tirocini

1. L'assegnazione dei tirocinanti a ciascun soggetto ospitante avviene nel rispetto delle disposizioni dettate dalle “*Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo*”, approvate con D.G.R. 154/2012, in base alle quali i datori di lavoro, nell'arco dell'anno solare, possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:

- **max 1 tirocinante** nei soggetti ospitanti privati con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 6;
- **max 2 tirocinanti** contemporaneamente nei soggetti ospitanti privati con dipendenti a tempo indeterminato da 7 a 19;
- **un numero di tirocinanti contemporaneamente pari al 10% dei dipendenti**, nei soggetti ospitanti privati con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato.

2. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati a tempo indeterminato.

C - Obblighi del Soggetto Ospitante

1. Il soggetto ospitante, prima della attivazione del tirocinio, è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- sottoscrivere, presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente, apposita Convenzione, cui viene allegato il progetto formativo del tirocinio;
- assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail;
- assicurare il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- effettuare la comunicazione obbligatoria on-line dell'avvio del tirocinio.

Inoltre, durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna:

- a garantire la presenza di un tutor come responsabile delle attività previste nel progetto allegato alla Convenzione;
- ad osservare le norme di cui al D.Lgs. nr. 81/2008 e ss.mm. e ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- in caso di incidente, a segnalare l'evento agli Istituti assicurativi ed alla Provincia entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

D - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere l'esperienza nel rispetto di quanto stabilito nel Progetto allegato alla Convenzione;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti aziendali interni;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- giustificare eventuali assenze dovute a malattia, maternità, infortunio, gravi motivi familiari (lutto o malattia grave all'interno del nucleo familiare).

E –Requisiti di ammissibilità dei datori lavoro/imprese per l'assunzione

1. Possono presentare istanza per l'assunzione di giovani iscritti nella “Long list giovani

(indeterminati”:

- i. le imprese private, incluse le imprese cooperative, regolarmente iscritte nel registro delle imprese dalla C.C.I.A.A.;
- ii. gli studi professionali il cui titolare sia iscritto all’Albo professionale di competenza;
- iii. le associazioni regolarmente iscritte al Registro regionale del volontariato o iscritte negli appositi Albi provinciali;
- iv. le onlus regolarmente iscritte all’anagrafe unica dell’Agenzia delle entrate;
- v. le cooperative iscritte all’Albo regionale delle cooperative.

2. Tali soggetti devono avere sede legale e/o operativa, nell'ambito del territorio della regione Abruzzo.

3. Non possono beneficiare degli incentivi alle assunzioni previsti dal presente Avviso:

- a) le agenzie di somministrazione relativamente al personale assunto e non utilizzato direttamente dalle agenzie stesse. Le agenzie di somministrazione, quindi, possono accedere agli incentivi esclusivamente per il personale assunto e utilizzato direttamente dalle agenzie stesse. Pertanto, non sono ammissibili tutte le assunzioni comunicate mediante il modello “Unisomm” ex D.M. Min. Lav., 30-10-2007;
- b) i datori di lavoro committenti di lavoro a domicilio.

3. I datori di lavoro/imprese che intendono richiedere gli incentivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare, ai sensi del D.P.R., 28-12-2000, nr. 445, negli Allegati “A2” e “A4”:

- a) di avere la sede legale e/o un’unità operativa ubicata sul territorio della regione Abruzzo;
- b) di essere iscritti, ove previsto, alla C.C.I.A.A., all’albo, ordine o collegio professionale, all’albo delle imprese artigiane, albi provinciale delle associazioni, anagrafe unico dell’Agenzia delle Entrate, albo delle cooperative;
- c) di non aver ricevuto importi “*de minimis*” nell’ultimo triennio, ovvero di aver usufruito nell’ultimo triennio di aiuti in regime di “*de minimis*” pari ad una somma da indicare nell’istanza;”
- d) di non operare nei settori rientranti nei commi 2 e 3, art. 1 del Regolamento 800/2008 ed indicati all’art. 4 del presente Avviso, ovvero nei settori esclusi dal campo di applicazione del “*de minimis*”;
- e) di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 14, Regolamento (CE) nr. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 (Impegno Deggendorf);
- f) di essere in regola con l'applicazione del C.C.N.L. nazionale vigente, nonché degli accordi interconfederali sottoscritti da associazioni di datori di lavoro ed organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, qualora il datore di lavoro/impresa abbia già nel proprio organico personale dipendente;
- g) di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge;
- h) di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ove il richiedente ne sia soggetto;
- j) di non avere in corso procedure di C.I.G., per la stessa qualifica professionale oggetto della richiesta di assunzione al momento della presentazione della candidatura,

- qualora il richiedente sia un'impresa nella quale operi una sospensione dei rapporti, od una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale;
- k) di non essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso;
 - l) di non avere in corso, ovvero di non avere attivato procedure concorsuali nei dodici mesi antecedenti data di pubblicazione del presente Avviso;
 - m) che le assunzioni non riguardano i soggetti che nell'ultimo rapporto di lavoro, cessato nei due mesi antecedenti la pubblicazione del presente Avviso, siano stati dipendenti del datore di lavoro beneficiario dell'incentivo o di soggetti che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i datori di lavoro/impresе che provvedono alle assunzioni, ovvero con questi ultimi in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
 - n) che la sede di lavoro è ubicata nell'ambito dei confini geografici della Regione Abruzzo, fatta eccezione per i c.d. "cantieri mobili". In caso di distacco, si deve rispettare quanto disposto dall'art. 30, D.Lgs., nr. 276/03 e dai C.C.N.L. di riferimento;
 - o) che le assunzioni non riguardano lavoratori a domicilio;
 - p) unicamente per le agenzie di somministrazione che le assunzioni riguardano solo il personale assunto e utilizzato direttamente dalle agenzie stesse;
 - q) che i lavoratori oggetto di finanziamento saranno assunti solo successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo delle graduatorie di ammissione al beneficio ed entro i termini del presente avviso;
 - r) di non avere rapporti di parentela od affinità entro il 3° grado o coniugio con i lavoratori assunti con gli incentivi erogati con il presente Avviso;
 - s) di non versare in stato di difficoltà¹⁰.

4. I datori di lavoro/impresе che intendono richiedere gli incentivi devono altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R., 28-12-2000, nr. 445, negli Allegati "A2" e "A4" che l'assunzione comporta un incremento occupazionale in termini assoluti (ULA) rispetto alla forza lavoro assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del **31-12-2011**, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

5. La forza lavoro corrisponde al numero di unità lavorative, ovvero al numero di persone che, alla data del **31-12-2011**, hanno lavorato per il datore di lavoro/impresa a tempo pieno. Il lavoratore che ha lavorato a tempo parziale è contabilizzato in frazione (ad esempio, nr. 02 lavoratori a tempo pieno a nr. 40 ore settimanali + nr. 01 lavoratore a tempo parziale a nr. 24 ore settimanali / nr. 40 ore è pari a $104:40 = 2,6$ unità lavorative)

6. L'Amministrazione si riserva di effettuare i dovuti controlli sulle autocertificazioni e/o sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28-12-2000 nr. 445.

¹⁰ Per "impresa in difficoltà" si intende:

- a) per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- b) per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento generale di esenzione per categoria.

F –Elenco dei Comuni abruzzesi ricadenti nelle cd. Aree di crisi

AREA D.P.C.M. DEL 16/04/2009		
N.	Lista comuni	PROVINCIA
1	Acciano	AQ
2	Barete	AQ
3	Barisciano	AQ
4	Bugnara	AQ
5	Cagnano Amiterno	AQ
6	Campotosto	AQ
7	Capestrano	AQ
8	Capitignano	AQ
9	Caporciano	AQ
10	Carapelle Calvisio	AQ
11	Castel del Monte	AQ
12	Castel di Ieri	AQ
13	Castelvecchio Calvisio	AQ
14	Castelvecchio Subequo	AQ
15	Cocullo	AQ
16	Collarmele	AQ
17	Fagnano Alto	AQ
18	Fontecchio	AQ
19	Fossa	AQ
20	Gagliano Aterno	AQ
21	Goriano Sicoli	AQ
22	L'Aquila	AQ
23	Lucoli	AQ
24	Montereale	AQ
25	Navelli	AQ
26	Ocre	AQ
27	Ofena	AQ
28	Ovindoli	AQ
29	Pizzoli	AQ
30	Poggio Picenze	AQ
31	Prata d'Ansidonia	AQ
32	Rocca di Cambio	AQ
33	Rocca di Mezzo	AQ
34	San Demetrio ne' Vestini	AQ
35	San Pio delle Camere	AQ
36	Sant'Eusanio Forconese	AQ
37	Santo Stefano di Sessanio	AQ
38	Scoppito	AQ
39	Tione degli Abruzzi	AQ
40	Tornimparte	AQ
41	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	AQ
42	Villa Sant'Angelo	AQ

43	Brittoli	PE
44	Bussi sul Tirino	PE
45	Civitella Casanova	PE
46	Cugnoli	PE
47	Montebello di Bertona	PE
48	Popoli	PE
49	Torre De' Passeri	PE
50	Arsita	TE
51	Castelli	TE
52	Colledara	TE
53	Fano Adriano	TE
54	Montorio al Vomano	TE
55	Penna Sant'Andrea	TE
56	Pietracamela	TE
57	Tossicia	TE

VALLE PELIGNA - ALTO SANGRO		
N.	Lista comuni	PROVINCIA
1	Alfedena	AQ
2	Anversa degli Abruzzi	AQ
3	Ateleta	AQ
4	Barrea	AQ
5	Bugnara	AQ
6	Campo di Giove	AQ
7	Cansano	AQ
8	Castel di Sangro	AQ
9	Civitella Alfedena	AQ
10	Cocullo	AQ
11	Corfinio	AQ
12	Introdacqua	AQ
13	Opi	AQ
14	Pacentro	AQ
15	Pescasseroli	AQ
16	Pescocostanzo	AQ
17	Pettorano sul Gizio	AQ
18	Pratola Peligna	AQ
19	Prezza	AQ
20	Raiano	AQ
21	Rivisondoli	AQ
22	Rocca Pia	AQ
23	Roccacasale	AQ
24	Roccaraso	AQ
25	Scanno	AQ
26	Scontrone	AQ
27	Sulmona	AQ
28	Villalago	AQ

29	Villetta Barrea	AQ
30	Vittorito	AQ

VAL VIBRATA - VAL DEL TRONTO PICENO		
N.	Lista comuni	PROVINCIA
1	Alba Adriatica	TE
2	Ancarano	TE
3	Civitella del Tronto	TE
4	Colonnella	TE
5	Controguerra	TE
6	Corropoli	TE
7	Martinsicuro	TE
8	Nereto	TE
9	Sant'Egidio alla Vibrata	TE
10	Sant'Omero	TE
11	Torano Nuovo	TE
12	Tortoreto	TE
13	Campi	TE
14	Rocca Santa Maria	TE
15	Valle Castellana	TE

VAL SINELLO		
N.	Lista comuni	PROVINCIA
1	Gissi	CH
2	Monteodorisio	CH
3	Scerni	CH
VAL PESCARA		
Come da D.G.R. del 26-09-2011, n.644, nelle more del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico relativamente all'Area di Crisi Val Pescara, i territori/aree ammissibili agli incentivi all'occupazione sono quelli ricompresi nella Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013, aree "Abruzzo 1" –LABR.C15.04 –ITF 13 PESCARA e ITF14 CHIETI limitatamente al solo Comune di S. Giovanni Teatino. Per l'individuazione delle aree ammissibili agli aiuti a norma dell'art.87,paragrafo 3 lett.c) del Trattato CE per l'intero periodo 2007-2013, è possibile consultare il sito http://www.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?modello=cartaAiuti&servizio=xList&sti		